

April 27, 2020

DPCM 26 Aprile 2020: disposizioni attuative della Fase 2 al via dal 4 Maggio 2020

Domenica 26 Aprile 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo Decreto (disponibile qui) contenente le disposizioni attuative della cosiddetta **Fase Due**, volta alla progressiva e graduale riapertura del Paese.

Il nuovo Decreto sarà efficace **a partire dal 4 Maggio 2020 fino al 17 Maggio 2020** e sostituirà il DPCM 10 Aprile 2020.

Continueranno tuttavia a trovare applicazione le misure di contenimento più restrittive eventualmente adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, per specifiche aree del territorio nazionale.

Limiti alla circolazione delle persone

Il nuovo Decreto prevede, a partire dal 4 Maggio 2020, un allentamento delle restrizioni nella libertà di movimento e circolazione delle persone. In particolare, saranno consentiti **sposamenti**, con mezzi di trasporto pubblici o privati:

- **all'interno della stessa Regione**, oltre che per le già previste **comprovate esigenze lavorative** ovvero per motivi di salute o di necessità, anche per incontrare congiunti «purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e mezzo e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie»;
- **tra una Regione e l'altra** solo per **comprovate esigenze lavorative**, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, fatta salva la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In ogni caso, i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°C hanno il divieto di circolare e l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, limitando al massimo i contatti sociali e contattando il proprio medico curante. Il divieto si fa «assoluto» (con difficile distinzione rispetto al caso precedente, di cui sopra) per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o positivi al virus COVID-19.

I motivi degli spostamenti dovranno essere in ogni caso comprovati dal **nuovo modello di autodichiarazione**.

Attività sospese

Sulla base degli alti livelli di rischio epidemiologico ad esse associati (come già evidenziato dal Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione emanato dall'INAIL il 21 Aprile 2020), resteranno **sospese** sull'intero territorio nazionale:

1. le **attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima

necessità (individuate nel nuovo **Allegato 1** del Decreto), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche se ricompresi in centri commerciali. Nelle attività non sospese, dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro nonché una gestione degli ingressi in modo che gli stessi avvengano «in modo dilazionato e venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni»;

2. le **attività dei servizi di ristorazione** ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e della ristorazione con consegna a domicilio e di asporto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento sia per quella di trasporto;
3. le **attività inerenti i servizi alla persona** diverse da quelle individuate nell'**Allegato 2** del Decreto.

Si precisa che gli elenchi di cui all'Allegato 1 e 2 potranno subire successive modifiche con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Restano in ogni caso fermi, per le attività sospese, gli obblighi già enunciati nei precedenti provvedimenti ossia:

- venga attuato il massimo utilizzo dello smart-working per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Attività non sospese

L'art. 2, comma primo del DPCM 27 Aprile 2020 esordisce precisando che sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali. Tuttavia, il regime delle eccezioni è molto più esteso di quelli precedentemente previsti dai DPCM sino ad oggi. Ed infatti, il nuovo regime consentirà, a partire dal 4 Maggio 2020, una **progressiva e graduale riapertura del settore produttivo**, modificando e ampliando l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse dalla sospensione. **Dal 4 Maggio 2020** potranno dunque riaprire **le attività produttive e commerciali individuate mediante i relativi codici Ateco nell'Allegato 3 al Decreto** .

In particolare, **in aggiunta** alle attività già consentite dal DPCM 10 Aprile 2020, il nuovo DPCM consente a partire **dal 4 Maggio 2020** numerose attività produttive prima non contemplate, come ad esempio quelle dei settori tessile, dell'abbigliamento, della fabbricazione di prodotti chimici, in gomme e in materiale plastico, della metallurgia, della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, della ingegneria civile e della costruzione di edifici, etc.

L'elenco di cui all'Allegato 3 potrà subire in ogni caso subire successive modifiche con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Come previsto dall'art. 2, comma 6 e 7, già a **partire dal 27 Aprile 2020** sono consentite, previa comunicazione al Prefetto, le «attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale». Con riferimento al concetto di rilevanza strategica, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro della Salute ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno fornito importanti chiarimenti estendendone la definizione non solo alle **attività prevalentemente orientate all'export** ma anche alle attività del **settore costruzioni** che riguardano interventi volti al contrasto del **dissesto idrogeologico** nonché alle attività nel **settore dell'edilizia residenziale pubblica, scolastica e penitenziaria** .

Dal 27 Aprile 2020 potranno altresì essere svolte tutte le **attività propedeutiche alla riapertura** per le attività che

riprenderanno il 4 Maggio 2020. Si pensi, in tal senso alle attività necessarie a rendere i luoghi di lavoro conformi alle nuove disposizioni per il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Per quanto riguarda per le **attività produttive ancora sospese**, come già previsto dal DPCM 10 Aprile 2020, previa comunicazione al Prefetto **(i)** sarà ammesso l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione e **(ii)** sarà consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro

Le imprese le cui attività non sono sospese saranno tenute a rispettare i contenuti del **nuovo «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro»** sottoscritto in data **24 Aprile 2020 (allegato 6)** il quale integra e aggiorna il Protocollo del 14 Marzo 2020.

Per i rispettivi ambiti di competenza, dovranno essere altresì applicati il «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri» sottoscritto il 24 Marzo 2020 (allegato 7) e il «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» (allegato 8).

Di fondamentale importanza per i datori di lavoro, la previsione secondo cui la **mancata attuazione dei suddetti protocolli** che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la **sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza**.

Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, viene affidato alle Regioni il compito di monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e comunicare tali dati al Ministero del Salute, all'Istituto Superiore di Sanità e al comitato tecnico-scientifico. Qualora dal monitoraggio dovesse emergere un **aggravamento del rischio sanitario**, le Regioni potranno adottare **«misure restrittive necessarie ed urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento»**.

Your Key Contacts



Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

davide.boffi@dentons.com